

Legge Regionale 11/03/2008, n. 1

“Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 12/03/2008, Parte I]

Art. 1 (Premessa)

1. Il presente regolamento stabilisce i principi tecnici e le procedure per i servizi riguardanti la cremazione i cadaveri, l’affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge al fine di garantirne l’applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

Art. 2 (Cremazione)

1. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l’avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l’avvenuto rispetto della suddetta procedura.
4. I soggetti aventi titolo di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest’ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

Art. 3 (Affidamento delle ceneri)

1. I comuni istituiscono il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
2. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell’affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un’altra dall’affidatario dell’urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
3. L’urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell’affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
4. L’affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell’urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all’interramento nel cimitero con un’urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

Art. 4

(Dispersione ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
7. È vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

Art. 5

(Deposito provvisorio delle ceneri)

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 11 marzo 2008

Il Presidente

CLAUDIO BURLANDO